



**COMUNE DI RAPOLANO TERME**  
**Provincia di Siena**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta del 29/07/2021 ore 21:00 e seguenti  
presso la sala adunanze posta nella Sede Municipale si e' riunito  
il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Pubblica ed in prima convocazione

Sono presenti all'appello iniziale della seduta n° 12 consiglieri. Assente il Sindaco, come segue:

	Presente:		Presente:
MAZZINI DORIANO	P	TEI ALESSANDRO	P
MARCOCCI GIACOMO	P	TESSITORI LORENZO	P
FANETTI MATTIA	P	MAOLONI SERENA	P
STARNINI ALESSANDRO	A	BURGASSI ELENA	P
ROSSI LORENZO	P	PAPERINI MANOLA	P
RUSSO GIULIA	P	DE CAGNA MILENA	P
SBARDELLATI ROBERTA	P		

Presiede il Presidente del Consiglio Dorianio Mazzini - Assiste il Vice Segretario Dott. Marco Anselmi incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti gli assessori esterni: Roberto Rosadini, Gianna Trapassi, Federico Vigni.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui all'oggetto, il cui verbale è allegato al solo originale del presente atto quale parte integrante e sostanziale

**Alle ore 21:15 entra nella sala consiliare il Sindaco, Alessandro Starnini.**

**Presenti alla deliberazione n. 13 consiglieri compreso il Sindaco**

**ATTO N. 48**

**OGGETTO: ERRATA CORRIGE, INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 46 DEL 29/06/2021 “ TRIBUTI: APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI K AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021”**

Si dà atto che i Consiglieri Comunali Mattia FANETTI, Serena MAOLONI, Lorenzo ROSSI, Giulia RUSSO, Alessandro TEI, Manola PAPERINI, Milena DE CAGNA, Giacomo MARCOCCI, Elena BURGASSI e gli Assessori esterni Gianna TRAPASSI e Federico VIGNI partecipano alla seduta in video conferenza, ai sensi del decreto n. 4 del Presidente del Consiglio Comunale del 26 marzo 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Presenti in Sala del Consiglio il Vicesegretario Comunale, Dott. Marco ANSELMINI, il Presidente del Consiglio Comunale Dorian MAZZINI, il Sindaco Alessandro STARNINI, i Consiglieri Comunali Roberta SBARDELLATI e Lorenzo TESSITORI, l'Assessore esterno Roberto ROSADINI.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale, su richiesta dell'Assessore esterno Federico Vigni, propone di anticipare la discussione del punto n. 7 dell'ordine del giorno avente per oggetto "Errata corrige, integrazione e modifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29/06/2021" Tributi: approvazione dei coefficienti K ai fini della determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021" e di inserirlo al punto n. 1 della seduta.

Come previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale, il Presidente mette in votazione lo spostamento del punto in questione;

Con votazione unanime favorevole il Consiglio Comunale approva lo spostamento del punto n. 7 al punto n. 1, per poi procedere alla discussione del punto ex n. 1 "Approvazione verbali della seduta consiliare precedente" e successivi punti seguendo la numerazione dell'ordine del giorno della seduta consiliare.

Illustra il presente punto l'Assessore all'ambiente VIGNI FEDERICO;

Preso atto che il Responsabile dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA ha sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale la sotto riportata proposta di deliberazione:

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Al Consiglio Comunale

<p><b>OGGETTO: ERRATA CORRIGE, INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 46 DEL 29/06/2021 " TRIBUTI: APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI K AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021"</b></p>
--

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29/06/2021 denominata “tributi: approvazione dei coefficienti k ai fini della determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021”;

**DATO ATTO** che, a seguito di attenta rilettura, si sono rese necessarie modificazioni ed integrazioni;

**RITENUTO** che tali modificazioni e integrazioni consistono in:

- Sostituzione del periodo “- riduzione pari al 100% della tariffa annua per i titolari di utenze domestiche il cui reddito ISEE non superi la soglia di €. 13.000,00. - riduzione pari al 50% della quota fissa e della quota variabile della tariffa annua per i titolari di utenze domestiche il cui reddito ISEE per l’anno 2019 o quello corrente, in caso di perdita di lavoro o riduzione sostanziale del reddito, non superi la soglia di €. 20.000,00.” con “- **riduzione pari al 100% della tariffa annua per i titolari di utenze domestiche il cui reddito ISEE 2021 (redditi 2019) o quello corrente, in caso di perdita di lavoro o riduzione sostanziale del reddito, non superi la soglia di € 13.000,00. - riduzione pari al 50% della quota fissa e della quota variabile della tariffa annua per i titolari di utenze domestiche il cui reddito ISEE 2021 (redditi 2019) o quello corrente, in caso di perdita di lavoro o riduzione sostanziale del reddito, non superi la soglia di € 20.000,00.**”
- Sostituzione del periodo “SPECIFICATO come le riduzioni saranno applicabili solo nel caso di regolarità contributiva e tributaria (comunale) del contribuente e previa presentazione delle planimetrie attestanti le superfici imponibili con termine ultimo di presentazione al 30/11/2021;” con “**SPECIFICATO che le riduzioni saranno applicabili solo nel caso di regolarità tariffaria e tributaria comunale del contribuente; PRESO ATTO che, ai sensi della nuova normativa introdotta con Dlgs 116/2020, per le attività industriali, al pari delle attività artigianali, saranno escluse dalla tassazione solo le zone ove si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali diversi dai rifiuti urbani. Le altre zone, come i magazzini di stoccaggio del prodotto finito, gli uffici, le mense, saranno soggette alla TARI, salvo la possibilità per l’unità non domestica di avvalersi di un soggetto privato che provveda all’avvio al recupero dei detti rifiuti, con la conseguente debenza della sola quota fissa della tariffa. DATO ATTO che l’ufficio tributi potrà esentare le superfici ove avviene la lavorazione industriale e ove si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali, solo previa presentazione della dichiarazione TARI completa delle planimetrie in cui siano evidenziate tali superfici da escludere ai fini TARI. CONSIDERATO che, per le utenze non domestiche con categoria attività industriali o artigianali che presenteranno entro il 30/06/2022 la dichiarazione tari completa di planimetrie in cui siano evidenziate le superfici ove si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali, si provvederà nell’anno 2022 ad una determinazione a conguaglio del pagamento del tributo pagato nel 2021**”

**RILEVATA** la necessità di procedere alla modifica e integrazione della delibera n.46 del 29/06/2021 come sopra esposto;

**CONSIDERATO** l'art. 52, comma 2 del D.L. 73/2021 con il quale viene prorogato il termine per l'approvazione del regolamento TARI dal 30/06/2021 al 31/07/2021;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di modificare ed integrare la delibera di consiglio n. 46 del 29/06/2021 come di seguito stabilito:

Sostituzione del periodo “- riduzione pari al 100% della tariffa annua per i titolari di utenze domestiche il cui reddito ISEE non superi la soglia di €. 13.000,00. - riduzione pari al 50% della quota fissa e della quota variabile della tariffa annua per i titolari di utenze domestiche il cui reddito ISEE per l'anno 2019 o quello corrente, in caso di perdita di lavoro o riduzione sostanziale del reddito, non superi la soglia di €. 20.000,00.” con “- **riduzione pari al 100% della tariffa annua per i titolari di utenze domestiche il cui reddito ISEE 2021 (redditi 2019) o quello corrente, in caso di perdita di lavoro o riduzione sostanziale del reddito, non superi la soglia di € 13.000,00. - riduzione pari al 50% della quota fissa e della quota variabile della tariffa annua per i titolari di utenze domestiche il cui reddito ISEE 2021 (redditi 2019) o quello corrente, in caso di perdita di lavoro o riduzione sostanziale del reddito, non superi la soglia di € 20.000,00.**”

Sostituzione del periodo “SPECIFICATO come le riduzioni saranno applicabili solo nel caso di regolarità contributiva e tributaria (comunale) del contribuente e previa presentazione delle planimetrie attestanti le superfici imponibili con termine ultimo di presentazione al 30/11/2021;” con “**SPECIFICATO che le riduzioni saranno applicabili solo nel caso di regolarità tariffaria e tributaria comunale del contribuente; PRESO ATTO che, ai sensi della nuova normativa introdotta con Dlgs 116/2020, per le attività industriali, al pari delle attività artigianali, saranno escluse dalla tassazione solo le zone ove si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali diversi dai rifiuti urbani. Le altre zone, come i magazzini di stoccaggio del prodotto finito, gli uffici, le mense, saranno soggette alla TARI, salvo la possibilità per l'unità non domestica di avvalersi di un soggetto privato che provveda all'avvio al recupero dei detti rifiuti, con la conseguente debenza della sola quota fissa della tariffa. DATO ATTO che l'ufficio tributi potrà esentare le superfici ove avviene la lavorazione industriale e ove si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali, solo previa presentazione della dichiarazione TARI completa delle planimetrie in cui siano evidenziate tali superfici da escludere ai fini TARI. CONSIDERATO che, per le utenze non domestiche con categoria attività industriali o artigianali che presenteranno entro il 30/06/2022 la dichiarazione tari completa di planimetrie in cui siano evidenziate le superfici ove si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali, si provvederà nell'anno 2022 ad una determinazione a conguaglio del pagamento del tributo pagato nel 2021**”

3. Di trasmettere all'Ufficio competente la presente deliberazione affinché essa sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Responsabile Area Economico  
Finanziaria AREA ECONOMICO  
FINANZIARIA

**LUCHERELLI ELENA /**  
**InfoCamere S.C.p.A. ”**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell' AREA ECONOMICO FINANZIARIA e ritenutala meritevole di approvazione;

Acquisiti ai sensi degli artt. 49 e 147 Bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi interessati e allegati all'originale del presente atto ;

Sulla scorta del dibattito instauratosi come da verbalizzazione allegata al solo originale, la votazione risulta essere la seguente:

Consiglieri comunali presenti: n.13

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: n /

Astenuti: n. 4. (Burgassi, Paperini, De Cagna, Marcocci)

## **DELIBERA**

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di modificare ed integrare la delibera di consiglio n. 46 del 29/06/2021 come di seguito stabilito:  
Sostituzione del periodo “- riduzione pari al 100% della tariffa annua per i titolari di utenze domestiche il cui reddito ISEE non superi la soglia di €. 13.000,00. - riduzione pari al 50% della quota fissa e della quota variabile della tariffa annua per i titolari di utenze domestiche il cui reddito ISEE per l'anno 2019 o quello corrente, in caso di perdita di lavoro o riduzione sostanziale del reddito, non superi la soglia di €. 20.000,00.” con “- **riduzione pari al 100% della tariffa annua per i titolari di utenze domestiche il cui reddito ISEE 2021 (redditi 2019) o quello corrente, in caso di perdita di lavoro o riduzione sostanziale del reddito, non superi la soglia di € 13.000,00. - riduzione pari al 50% della quota fissa e della quota variabile della tariffa annua per i titolari di utenze domestiche il cui reddito ISEE 2021 (redditi 2019) o quello corrente, in caso di perdita di lavoro o riduzione sostanziale del reddito, non superi la soglia di € 20.000,00.**”  
Sostituzione del periodo “SPECIFICATO come le riduzioni saranno applicabili solo nel caso di regolarità contributiva e tributaria (comunale) del contribuente e previa presentazione delle planimetrie attestanti le superfici imponibili con termine ultimo di presentazione al 30/11/2021;” con “**SPECIFICATO che le riduzioni saranno applicabili solo nel caso di regolarità tariffaria e tributaria comunale del contribuente; PRESO ATTO che, ai sensi della nuova normativa**

introdotta con Dlgs 116/2020, per le attività industriali, al pari delle attività artigianali, saranno escluse dalla tassazione solo le zone ove si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali diversi dai rifiuti urbani. Le altre zone, come i magazzini di stoccaggio del prodotto finito, gli uffici, le mense, saranno soggette alla TARI, salvo la possibilità per l'unità non domestica di avvalersi di un soggetto privato che provveda all'avvio al recupero dei detti rifiuti, con la conseguente debenza della sola quota fissa della tariffa. DATO ATTO che l'ufficio tributi potrà esentare le superfici ove avviene la lavorazione industriale e ove si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali, solo previa presentazione della dichiarazione TARI completa delle planimetrie in cui siano evidenziate tali superfici da escludere ai fini TARI. CONSIDERATO che, per le utenze non domestiche con categoria attività industriali o artigianali che presenteranno entro il 30/06/2022 la dichiarazione tari completa di planimetrie in cui siano evidenziate le superfici ove si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali, si provvederà nell'anno 2022 ad una determinazione a conguaglio del pagamento del tributo pagato nel 2021"

3. di trasmettere all'Ufficio competente la presente deliberazione affinché essa sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Consiglieri comunali presenti: n.13

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: n /

Astenuti: n. 4 (Burgassi, Paperini, De Cagna, Marcocci)

## DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.lgs. n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente del Consiglio  
Doriano Mazzini

Vice Segretario  
Dott. Marco Anselmi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,  
il quale costituisce originale dell'Atto;*